

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 ottobre 2013.

Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2013, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione relativi al rendiconto al bilancio per l'anno 2012 e stabiliti i termini per la trasmissione da effettuare tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori;

Considerata l'esigenza di differire la scadenza del termine per la presentazione della certificazione stessa, per dare agli enti locali un maggiore lasso di tempo, al fine di provvedere all'adempimento;

Decreta:

Art. 1.

La data prevista al comma 1 dell'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 richiamato in premessa, relativa alla trasmissione della certificazione al rendiconto al bilancio per l'anno 2012, è differita all'11 novembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il direttore centrale: VERDE

13A08817

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2013.

Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito la Commissione Unica sui Dispositivi medici quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera a), della legge 22 dicembre 2005, n. 266, il quale ha stabilito che la classificazione dei dispositivi medici prevista dal citato art. 57 sia approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede che almeno una volta all'anno la Commissione Unica sui Dispositivi medici (CUD) provvede a riesaminare la CND ed apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui all'art. 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale della riunione della Commissione Unica sui Dispositivi medici del 12 aprile 2012, nel corso della quale sono state approvate le modifiche e gli aggiornamenti della CND che si rendono necessari per gli scopi di cui sopra;

Visto l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)», sono apportati gli aggiornamenti elencati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, relativi ai codici della CND che hanno subito modifiche nella relativa descrizione.

2. Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell'area tematica «Dispositivi Medici».

Art. 2.


1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro: LORENZINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 187



Categoria	Descrizione categoria	Codice	Descrizione codice
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040404	MEDICAZIONI IN CELLULOSA E/O CELLULOSA MODIFICATA PURA O IN ASSOCIAZIONE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704020103	STENT CORONARICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) O BIOATTIVI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704020203	STENT VASCOLARI PERIFERICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) O BIOATTIVI

13A08701

DECRETO 10 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-

tosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui

